



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 9/18**

Lussemburgo, 1° febbraio 2018

Sentenze nelle cause C-261/16 P, Kühne + Nagel International e a./Commissione, C-263/16 P, Schenker/Commissione, C-264/16 P, Deutsche Bahn e a./Commissione, e C-271/16 P, Panalpina World Transport (Holding) e a./Commissione

---

**La Corte conferma le ammende inflitte dalla Commissione a varie società nell'ambito dell'intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci**

Con decisione del 28 marzo 2012<sup>1</sup>, la Commissione ha inflitto delle ammende per un importo complessivo di EUR 169 milioni a varie società a motivo della loro partecipazione, nel corso di periodi compresi tra il 2002 e il 2007, a diversi accordi e pratiche concordate sul mercato dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci. Tali servizi di trasporto consistevano nell'organizzazione del trasporto di beni e potevano includere anche attività realizzate a nome dei clienti in funzione delle loro necessità, quali lo sdoganamento, lo stoccaggio ovvero servizi di assistenza a terra.

La Commissione ha ritenuto che i comportamenti anticoncorrenziali delle società che si sono accordate per la creazione di vari meccanismi di tariffazione e maggiorazioni dessero luogo a quattro intese distinte.

L'intesa relativa al nuovo sistema di esportazione («new export system» o NES) riguardava un sistema di pre-sdoganamento per le esportazioni dal Regno Unito verso i Paesi esterni allo Spazio economico europeo, lanciato dalle autorità di tale Paese nel 2002. Un gruppo di spedizionieri aveva convenuto di introdurre una maggiorazione per le dichiarazioni NES.

Il sistema del manifesto di carico avanzato («advanced manifest system» o AMS), introdotto in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, designa una disposizione regolamentare delle autorità doganali statunitensi che impone alle società di fornire dati preliminari sulle merci che intendono spedire verso gli Stati Uniti. Taluni spedizionieri si sono coordinati per l'introduzione di una maggiorazione applicabile al servizio AMS, in modo da garantire la comunicazione elettronica dei dati in questione alle autorità americane.

L'intesa riguardante il meccanismo di adeguamento valutario («currency adjustment factor» o CAF) era diretta a trovare un accordo su una strategia tariffaria comune che consentisse di far fronte al rischio di una diminuzione degli utili in seguito alla decisione della Banca Popolare di Cina nel 2005 di non collegare più la moneta cinese (lo yuan renminbi o RMB) al dollaro statunitense (USD). Diversi spedizionieri internazionali hanno deciso di convertire tutti i contratti conclusi con i loro clienti in RMB e di introdurre una maggiorazione CAF fissandone al contempo l'importo.

Infine, l'intesa relativa alla maggiorazione per alta stagione («peak season surcharge» o PSS) riguardava un accordo tra diversi spedizionieri internazionali sull'applicazione di un coefficiente di adeguamento temporaneo dei prezzi. Tale coefficiente è stato imposto in reazione all'aumento della domanda nel settore del trasporto aereo di merci nel corso di alcuni periodi, aumento che comportava una penuria di capacità di trasporto e un aumento delle tariffe di trasporto. Tale accordo era inteso a proteggere i margini degli spedizionieri.

---

<sup>1</sup> Decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP /39462) – Transito.

Varie società coinvolte hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione o di ridurre le loro rispettive ammende.

Nelle sue sentenze del 29 febbraio 2016<sup>2</sup>, il Tribunale ha confermato l'importo delle ammende inflitte alle società Kühne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn e a., Panalpina World Transport (Holding), Ceva Freight (UK) ed EGL<sup>3</sup>. Tali società, ad eccezione della Ceva Freight (UK) e della EGL, hanno adito la Corte di giustizia per far annullare le sentenze del Tribunale.

Nelle sue sentenze odierne, la Corte rigetta l'insieme degli argomenti addotti dalle suddette società e conferma l'importo delle ammende inflitte. Essa dichiara, in particolare, che il Tribunale ha correttamente statuito che è appropriato fondare il calcolo dell'importo delle ammende sul valore delle vendite relative ai servizi di trasporto di merci in quanto lotto di servizi sulle tratte commerciali interessate.

<b>Intesa relativa al NES</b>	Ammende inflitte dalla Commissione (in euro)	Decisione del Tribunale/della Corte
Ceva Freight (UK) ed EGL	2 094 000	Ammenda confermata dal Tribunale Non presentata impugnazione dinanzi alla Corte
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (UK)	5 320 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Schenker (UK) in qualità di successore economico della Bax Global	3 673 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
<b>Intesa relativa all'AMS</b>		
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel Management	36 686 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Schenker e Deutsche Bahn	23 091 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Panalpina Management e Panalpina World Transport (Holding)	23 649 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
UTi Worldwide, UTi Nederland e UTi Worldwide (UK)	Totale dell'ammenda: 3 068 000 1 273 000 inflitto in solido alle società UTi Worldwide: 1 795 000 congiuntamente e solidalmente responsabile con la UTi Worldwide (UK) (738 000) e la UTi Nederland (954 000)	Accoglimento parziale del ricorso da parte del Tribunale Riduzione dell'ammenda Totale dell'ammenda: 2 965 000 1 273 000 inflitto in solido alle società UTi Worldwide: 1 692 000 congiuntamente e solidalmente responsabile con la UTi Worldwide (UK) (738 000) e la UTi Nederland (954 000)

<sup>2</sup> Sentenze del Tribunale del 29 febbraio 2016, EGL e a./Commissione, [T-251/12](#), Kühne + Nagel International e a./Commissione, [T-254/12](#), UTi Worldwide e a./Commissione, [T-264/12](#), Schenker/Commissione, [T-265/12](#), Deutsche Bahn e a./Commissione, [T-267/12](#), e Panalpina World Transport e a./Commissione, [T-270/12](#) (v. anche CS [n. 20/16](#)).

<sup>3</sup> Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della UTi Worldwide, della UTi Nederland e della UTi Worldwide (UK) ed ha ridotto l'ammenda che era stata loro inflitta.

		Non presentata impugnazione dinanzi alla Corte
<b>Intesa relativa al CAF</b>		
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (Shangai)	451 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Schenker China	2 444 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Schenker China e Deutsche Bahn	3 071 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Panalpina China e Panalpina World Transport (Holding)	3 251 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
<b>Intesa relativa alla PSS</b>		
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (Hong Kong)	11 217 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Schenker International (HK) e Deutsche Bahn	2 656 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata
Panalpina China e Panalpina World Transport (Holding)	19 584 000	Rigetto dell'impugnazione Ammenda confermata

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*